

42/96 Sent. 2869/95 Cont. 11121 Cron.
Pretura Circondariale di Macerata, Sezione Distaccata di Recanati, 28.05.1996
Renata Sfrappini contro Prefetto di Macerata

Era impugnato il verbale, elevato il 23.07.1994 dalla Polizia Municipale di Porto Recanati, per presunta violazione dell'art. 7 del C.d.S. per aver sostato l'autocaravan in zona vietata.

Il Pretore dedica ben quattro pagine ai Motivi della Decisione e dichiara "respinge l'opposizione in quanto infondata, compensa per intero le spese di giudizio tra le parti".

Il commento

Basta osservare che, alla pagina 5 della sentenza, il Pretore conforta la sua decisione ricordando che la Corte Suprema (Cass. pen. Sez. IV, 14.10.1964) ha affermato "Poiché i comuni, nel destinare determinate aree a parcheggio, hanno la facoltà di determinare... le specie di veicoli ammessi a sostarvi... deve ritenersi vietato il parcheggio di un veicolo di specie diversa.

Incorre, pertanto nella contravvenzione ... il conducente che lascia il proprio motoveicolo in sosta in un'area di parcheggio destinata dal Comune a sole autovetture".

Il Pretore cita una sentenza inerente al Vecchio Codice della Strada ma gli è "sfuggito" che il contendere sottoposto al suo giudizio riguardava la discriminazione tra autoveicolo (autocaravan) e autoveicolo (autovettura) ambedue appartenenti alla stessa categoria M1 e che utilizzano analoghi stalli di sosta, e non tra un motoveicolo (veicolo di cui all'art. 53 del C.d.S. che si serve di stalli di sosta particolarmente ridotti) e un'autovettura (autoveicolo che utilizza ampi stalli di sosta). E' stato presentato appello.

n. 146/96 Sent. n. 178/96 R.G. n. 3223 Cron. n. 224 Rep.

Pretura di Chiavari: 06.06.1996 Giovanni Mazzoni contro Prefettura di Genova.

Era impugnato il verbale, elevato il 29.04.1995 dalla Polizia Municipale di Chiavari, per presunta violazione dell'art. 7 del C.d.S. per aver sostato con autocaravan in zona vietata.

Il VicePretore Onorario dedica ben quattro pagine ai Motivi della Decisione e dichiara "l'opposizione deve respingersi perché infondata e non ammissibile in questa sede.

Concorrono giusti motivi per compensare le spese, vista la difficoltà della materia e la novità della questione proposta".

Il commento

Basta osservare che è proprio la dichiarata "novità della questione" a non sussistere.

Non è stato presentato appello, visti i tempi ed i costi inerenti.

Non è stato presentato appello giacché, continuando le famiglie in autocaravan ad esercitare quello che ritengono il loro diritto a circolare alla stregua delle famiglie in autovettura (che il legislatore ha sempre confermato), ci sarà l'opportunità di trovare giudici più attenti a valutare i documenti presentati in sede di ricorso.

